

ALLEGATO 1

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.S.L. DI FORLÌ E LA SOCIETÀ' COOP. SOC. L'OASI DI CESENA (FC) AI SENSI DELLA L.R.4 FEBBRAIO 1994, N.7 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI A REGIME RESIDENZIALE DI CARATTERE SANITARIO, SOCIO-ASSISTENZIALE, EDUCATIVO A PAZIENTI AFFETTI DA PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE.

L'ANNO 2013 il giorno 31... del mese di DICEMBRE

TRA

L'AZIENDA – UNITA' SANITARIA LOCALE DI FORLÌ (d'ora in poi denominata "AUSL Forlì") con sede in Forlì – Viale Carlo Forlanini, 34 C.F.92001980405 e P.IVA 01959920404 nella persona del Direttore Generale Avv. Giulietta Capocasa, Legale Rappresentante, in esecuzione della Deliberazione n. 448 del 31.12.2013

E


La SOCIETÀ' COOP. SOC. L'OASI (d'ora in poi denominato "SOGGETTO GESTORE") sede legale Via Cesare Balbo, 26 Cesena regolarmente iscritta alla CCIAA di Cesena n.288127 come da documento n. T92886483 del 18.11.2011 C.F e P.IVA 03146200401 il quale gestisce le seguenti strutture:

- RSP RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA "IL PARCO" di Meldola, Strada Meldola San Colombano,1 per n.12 posti accreditata come "RSP," con determina regionale n.14952 del 19.11. 2012;
- RSP RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA "IL COLLE" di Budrio di Longiano, Via Matteotti,43/44 per n.10 posti accreditata come "RSP," con determina regionale n.11692 del 14.9.2012;
- Gruppo Appartamento "PORTA TROVA" per n.6 posti in Cesena, Corte Piero della Francesca n.49 di cui ha comunicato l'inizio di attività al Comune di Cesena con prot. PGN 51793 28/51 del 1.7.2012;
- Gruppo Appartamento "PORTA FIUME" per n.6 posti in Cesena, Viale Mazzoni,49 di cui ha comunicato l'inizio di attività al Comune di Cesena in data Prot. CASST88/2005;
- Gruppo Appartamento "SAN ROCCO" per n.5 posti in Cesena, Via Cacciaguerra,165 di cui ha comunicato l'inizio di attività al Comune di Cesena in data Prot. CASST27/2006;

nella persona del sig. Bartoletti Christian nato a Cesena il 17.10.1975 e residente in Cesenatico (FC) Via G.Conti,8 Legale Rappresentante

Premesso

1



-che l'A.U.S.L. di Forlì svolge ai sensi della vigente legislazione attività socio-assistenziali/sanitarie/socio-educative a favore di persone affette da patologie psichiatriche con l'obiettivo di assicurare il complesso delle funzioni terapeutico-riabilitative e di recupero tramite attività ambulatoriali e interventi intensivi a carattere residenziale e semiresidenziale;
-che il SOGGETTO GESTORE ha tra le proprie finalità statutarie quella di svolgere attività socio-assistenziali/sanitarie/socio-educative, tra l'altro, a favore di persone affette da patologie psichiatriche e portatori di handicaps psicofisici con modalità di intervento conformi alle vigenti norme di legge regolamentari e di indirizzo statale;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la gestione di attività di prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali a carattere residenziale che il SOGGETTO GESTORE si impegna ad effettuare, mettendo a disposizione i locali delle proprie strutture e la relativa organizzazione presso le sedi suddette, a favore di utenti del Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche (d'ora in avanti DSMDP) dell'A.U.S.L. di Forlì affetti da patologie psichiatriche, secondo un programma, indicato nel progetto terapeutico individuale o di gruppo, annualmente aggiornato e concordato con questa Azienda.

L'A.U.S.L. di Forlì si impegna ad assicurare gli interventi socio-sanitari, in conformità alle disposizioni legislative in materia e secondo gli eventuali piani individuali di trattamento, con esclusione degli interventi demandati al SOGGETTO GESTORE di cui al successivo art. 2 .


L'AUSL di Forlì e il SOGGETTO GESTORE si impegnano altresì a svolgere congiuntamente la programmazione degli interventi e i piani di recupero generali ed individuali sulla base di periodici incontri nel corso dell'anno concordati tra il personale della/e sede/i del SOGGETTO GESTORE e del DSM-DP dell'AUSL di Forlì.

ART.2 Modalità di svolgimento

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il SOGGETTO GESTORE si impegna a garantire il funzionamento della/e struttura/e residenziale/i mediante l'apertura della stessa per l'intero anno.

Il SOGGETTO GESTORE si impegna inoltre ad effettuare gli interventi di propria competenza mediante i propri operatori ed a:

- a) garantire la necessaria e regolare continuità delle prestazioni con proprio personale qualificato sia sul piano tecnico che su quello dell'esperienza specifica nel settore, così come indicato nei programmi terapeutici di gruppo e negli eventuali programmi terapeutici individuali concordati con l'A.U.S.L. di Forlì;
- b) garantire gli interventi di base per quanto previsto dal programma terapeutico riabilitativo generale e dagli eventuali piani di intervento individuali ai sensi del successivo art.4;
- c) garantire le tipologie di attività attualmente effettuate nelle strutture per l'intera durata della convenzione;
- d) garantire il mantenimento dei rapporti con le famiglie degli utenti, con i servizi socio-



sanitari dell'A.U.S.L. di Forlì e con le istituzioni culturali, ricreative e del tempo libero del territorio;

e) far fronte ad ogni qualsiasi responsabilità ed onere risarcitorio inerente allo svolgimento delle prestazioni che possono eventualmente derivare da danni causati agli utenti o a terzi, o al proprio personale esonerando con la presente convenzione l'A.U.S.L. di Forlì da qualsiasi responsabilità;

f) segnalare tempestivamente all'A.U.S.L. di Forlì e alle autorità competenti, entro le prime 24 ore, ogni e qualsiasi avvenimento che comprometta l'incolumità psico-fisica degli utenti;

g) assicurare i requisiti strutturali, strumentali ed assicurativi previsti da normative statali e regionali vigenti;

h) assicurare i requisiti igienico-sanitari ai sensi della vigente normativa e in particolare:

- ove sia prevista l'uso della cucina garantire, in relazione a eventuali specifiche esigenze dietetiche degli utenti, temporanee o permanenti e anche su prescrizione medica, la somministrazione di pasti personalizzati compresi alimenti speciali in caso di intolleranze alimentari;

- assicurare con frequenza e regolarità la pulizia dei locali e le altre cure ordinarie della persona;

- garantire un adeguato servizio di lavanderia fornendo agli ospiti biancheria non personale, garantendo adeguati cambi, in base al rispetto delle comuni norme igieniche e provvedendo inoltre a fornire gli ospiti di accessori e prodotti necessari per la cura e l'igiene personale di uso comune, anche in relazione all'età ed al sesso;

i) segnalare al DSM-DP dell'AUSL di Forlì l'operatore referente per ogni paziente o per diversi pazienti;

l) per la frequenza ed attività programmate esterne alla struttura di accoglienza, compresi ambienti di lavoro protetto e centri diurni, il SOGGETTO GESTORE deve garantire il servizio di trasporto con oneri a proprio carico;

m) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa alla presente convenzione (modifica ragione sociale, integrazione di altre strutture, ecc.);

L'AUSL di Forlì si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza, tra cui quelli di programmazione e verifica, mediante i propri operatori che costituiscono l'équipe territoriale di riferimento.

L'AUSL di Forlì e il SOGGETTO GESTORE, inoltre, si impegnano congiuntamente a programmare ed effettuare periodici incontri con l'obiettivo di valutare e verificare:

- le ammissioni e le dimissioni dei pazienti nella/e sede/i del SOGGETTO GESTORE;


- i programmi generali ed i piani mirati di intervento ed il loro aggiornamento;

- il mantenimento dei rapporti delle famiglie degli utenti con i servizi socio-sanitari dell'AUSL di Forlì e con istituzioni culturali, ricreative e del tempo libero del territorio, con il Comune e l'Azienda USL di residenza dell'assistito per quanto di competenza, nonché con altri utenti del DSMDP al fine di garantire la continuità assistenziale e relazionale e lo sviluppo della rete sociale e, in particolare, eventuali successivi interventi territoriali di inserimento lavorativo e/o socio-culturali.

ART.3

Ammissione e dimissione – Assenze dell'assistito

L'ammissione agli interventi oggetto della presente convenzione avviene sulla base di comunicazione scritta redatta dall' AUSL di Forlì e a seguito di un incontro programmato con il SOGGETTO GESTORE.



Il SOGGETTO GESTORE deve comunicare all'Azienda USL la data dell'effettivo inserimento dell'assistito.

La dimissione dagli interventi viene preventivamente concordata sulla base delle modalità e dei tempi riconducibili ai piani individuali di intervento tra l' AUSL di Forlì e il SOGGETTO GESTORE. La data di dimissione sarà formalizzata per iscritto dall'équipe medico-sociale referente dell'Ausl di Forlì.

Qualsiasi temporanea dimissione/assenza, che possa venire a verificarsi, di pazienti psichiatrici inseriti presso la struttura deve essere da quest'ultima tempestivamente segnalata, anche con semplice comunicazione verbale, all' équipe medico sociale del DSMDP dell' AUSL di Forlì che ha effettuato l'inserimento, ferme restando le modalità di comunicazione formale delle ammissioni e delle dimissioni definitive di cui sopra.

Il SOGGETTO GESTORE deve comunque formalmente e tempestivamente confermare l'avvenuta dimissione, definitiva, al Direttore del DSMDP dell' AUSL di Forlì.

Le parti si impegnano a portare a conoscenza degli utenti i predetti criteri e procedure nei modi e nelle forme più opportune.

ART.4

Piani individuali di intervento


Per ogni utente inserito nella struttura residenziale l'AUSL di Forlì, tramite l'équipe medico-sociale territoriale referente, predisporre un piano individuale d'intervento che, oltre alle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali, indichi gli obiettivi terapeutico-riabilitativi nonché la modalità e la durata dell'intervento medesimo. Tale Piano, redatto per iscritto, è oggetto di confronto e valutazione congiunta tra le parti contraenti ed in particolare tra gli operatori referenti per l'utente stesso nella fase di ammissione e nella fase di dimissione dall'intervento.

Esso è inoltre sottoposto a verifiche conoscitive periodiche ed a eventuali aggiornamenti, almeno in ordine alla eventuale modificazione del piano d'intervento, nonché alla modalità ed alla durata dell'intervento stesso.

Al fine di dare riscontro al decorso del piano individuale d'intervento e di una miglior svolgimento delle verifiche programmate il SOGGETTO GESTORE deve utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun utente. Devono essere registrati gli incontri di verifica sull'andamento del progetto individuale effettuati tra gli operatori dell'équipe medico-sociale del DSMDP di riferimento e gli operatori della struttura, evidenziando i risultati raggiunti, l'adeguatezza delle strategie adottate, occasionali scostamenti rispetto al progetto e motivazioni.

La struttura deve inoltre predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato; tale registro deve essere mostrato su richiesta ai soggetti che effettuano la vigilanza nonché alle autorità competenti ai sensi della DGR 564/00 ART.5.2

Il SOGGETTO GESTORE può proporre, se del caso, il trasferimento di un paziente da una propria struttura ad un'altra sempre da essa gestita solo ed esclusivamente previo accordo con l'équipe medico-sociale proponente del DSM-DP. Di tale trasferimento deve essere sottoscritta specifica relazione dall'equipe referente del DSM-DP e dal SOGGETTO GESTORE.



ART.5 Personale

il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto della presente convenzione deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi. I soggetti gestori si impegnano ad adottare misure idonee, anche sotto il profilo disciplinare, alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Per le attività oggetto della presente convenzione con riferimento alla vigente legislazione statale e regionale relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, il SOGGETTO GESTORE utilizza personale nella quantità, con la qualifica professionale e nel rapporto operatori/utenti, come previsto nella DGR 564/00 nonché per le strutture accreditate ai sensi della DGR 327/04 e dal piano individuale di intervento come specificato nella nota del SOGGETTO GESTORE (in atti prot.n.67222 del 11.12.2013).

Il SOGGETTO GESTORE trasmette l'elenco nominativo del suddetto personale con definizione dei livelli di responsabilità organizzativa del servizio offerto distinto per singola SEDE/struttura, lo schema degli orari di lavoro e dei turni settimanali, i piani di sostituzione delle assenze del personale. Il SOGGETTO GESTORE garantisce la presenza di un Coordinatore di struttura, che costituisce il referente per l' AUSL di Forlì e per tutto quanto attiene la regolare esecuzione dei piani individuali di intervento.

Ogni eventuale variazione dell'elenco e delle altre notizie deve essere tempestivamente comunicata all' équipe medico sociale referente dell' Azienda USL.

In caso di sedi accreditate la struttura si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità del personale (L.662/1996).


ART.6 Contratti collettivi di lavoro e coperture assicurative

Ai fini della presente convenzione, il SOGGETTO GESTORE si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo; si impegna altresì ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

Le predette coperture assicurative sono previste anche per i volontari e per gli obiettori di coscienza utilizzati dal SOGGETTO GESTORE.

ART.7 Requisiti minimi strutturali e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni/integrazioni.

Ai fini della presente convenzione il SOGGETTO GESTORE si impegna all'adeguamento del rispetto delle garanzie relative ai requisiti minimi e strutturali previsti dal D.P.R.14.1.1997, dalla DGR 564/00 e dalla DGR.327/04.



L'Azienda U.S.L. di Forlì riconosce codesto SOGGETTO GESTORE, nella persona del Legale Rappresentante, quale Responsabile dell'applicazione della normativa sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni/integrazioni per le competenze previste nella presente convenzione. Il Soggetto gestore redige e assicura l'applicazione delle procedure per la sicurezza e la gestione dei rischi connessi alle caratteristiche specifiche dell'utenza inserita nel nucleo, relativamente agli ospiti e al personale.

ART.8

Trattamento dei dati e trasparenza

L'A.U.S.L. di Forlì, nella qualità di TITOLARE dei trattamenti, nomina codesto SOGGETTO GESTORE nella persona del Legale Rappresentante, Responsabile dei Trattamenti ai sensi dell'art.29 D.Lgs.196 del 30.6.03. I suddetti dati dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il servizio oggetto del contratto attenendosi alle istruzioni di cui ad apposito **mansionario** sottoscritto dal Responsabile dei Trattamenti della struttura medesima. Alla scadenza del rapporto o alla sua risoluzione per qualsiasi causa dovrà essere concordata con il Titolare la destinazione dei dati trattati. (art.16 – D.Lgs.196 del 30.6.03).

In ottemperanza ai principi di amministrazione aperta, le Aziende sanitarie assicurano la trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni in attuazione del D.Lgs. 14.3.2013, n.33.

ART.9

Aggiornamento professionale


Al fine di favorire l'acquisizione di tecniche operative condivise indispensabili per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dalla presente convenzione il SOGGETTO GESTORE si impegna, compatibilmente con le esigenze di servizio, a favorire la partecipazione degli operatori della struttura ad eventuali iniziative di riqualificazione e aggiornamento organizzate dall'Azienda USL.

ART.10

Verifiche periodiche e controlli

La struttura ove sono inseriti assistiti psichiatrici ha competenza sulla programmazione delle attività. Essa predisponde una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente agli interventi oggetto della presente convenzione.

All'AU.S.L. di Forlì compete la valutazione sui risultati dell'attività svolta; essa inoltre si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche, anche a campione, sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla struttura, con particolare riferimento alla qualità dei servizi offerti; tali verifiche sono effettuate da un'apposita equipe del DSMDP alla presenza dei responsabili della struttura medesima mediante la verifica in loco della gestione del servizio e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto redigendo la compilazione della "Scheda generale di struttura" e della più specifica "scheda di verifica individuale" del progetto di inserimento residenziale e comunicate alla struttura stessa e alla



direzione del SOGGETTO GESTORE. Nel corso delle predette verifiche possono essere coinvolte associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Sono altresì previsti incontri periodici volti all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione;

Il SOGGETTO GESTORE e l'AUSL di Forlì si impegnano a costruire un sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dei servizi oggetto della presente convenzione che veda coinvolti i seguenti soggetti: utente, famiglia dell'utente, committente (equipe medico-sociale).

Periodicamente e alla scadenza del periodo di validità della convenzione, le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti con la partecipazione degli utenti del servizio, e/o familiari, e/o delle associazioni dell'utenza.

ART.11 **Pagamento prestazioni**

Per le prestazioni/servizi convenzionati l'AUSL di Forlì si impegna a versare il seguente corrispettivo:

- **RSP RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA "IL PARCO" € 100,04** (più iva se ed in quanto dovuta);
- **RSP RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA "IL COLLE" € 100,33** (più iva se ed in quanto dovuta);
- **Gruppo Appartamento "SAN ROCCO € 90,72** (più iva se ed in quanto dovuta);

a titolo di retta giornaliera, pro-capite, onnicomprensiva per la durata dell'intero periodo di permanenza dell'utente presso la struttura residenziale. La retta (identica a quella del 2013), rimarrà invariata per il periodo 1.11.2013-31.12.2014 mentre per gli anni successivi di validità della convenzione potrà essere riconosciuto un incremento massimo pari all'indice Istat programmato dal Governo del DFP dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le parti convengono che il calcolo della retta, con riferimento a ciascun mese, è fatto su base giornaliera (agli effetti del calcolo della riduzione giornaliera della retta, i mesi sono considerati con il loro reale numero di giorni) e che le rette suddette, in caso di assenze degli assistiti, siano ridotte come di seguito specificato:


Per il periodo 1.11.2013-31.12.2013:

a) nel caso in cui gli ospiti si allontanino dalla struttura, nell'arco dei primi 30 giorni (i giorni di assenza si conteggiano sulla base dei pernottamenti fuori struttura) per ciascun giorno di assenza documentato dal SOGGETTO GESTORE si corrisponderà una retta giornaliera, calcolata come sopra, ridotta del 20%;

b) nel caso in cui si verifichi un' assenza che si protragga oltre i 30 giorni, si corrisponderà una retta giornaliera, calcolata come sopra, ridotta del 50%.

Per il periodo 1.1.2014-31.12.2015 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno:

a) nel caso in cui gli ospiti si allontanino dalla struttura di accoglienza, nell'arco dei primi 30 giorni (i giorni di assenza si conteggiano sulla base dei pernottamenti fuori struttura) per



ciascun giorno di assenza documentato dal SOGGETTO GESTORE si corrisponderà una retta giornaliera, calcolata come sopra, ridotta del 50%;

b) nel caso in cui si verifichi un' assenza continuativa che si protragga oltre i 30 giorni, nulla sarà dovuto al SOGGETTO GESTORE salvo diversa e motivata indicazione dell' equipe medico-sociale nei casi in cui per particolari patologie di pazienti si presenti la necessità di garantire una conservazione del posto per un ulteriore periodo e previa disponibilità del posto nella medesima sede. In quest'ultimo caso si continuerà a corrispondere una retta giornaliera, per il proseguimento dell' assenza, calcolata come sopra, ridotta del 50%.

Il SOGGETTO GESTORE, in relazione a quanto previsto al comma precedente, si impegna a trasmettere mensilmente quanto segue:

-il calendario ed il numero delle giornate di assenza per ogni singolo utente presente nella/e sede/i nel caso sia necessario conteggiare la retta ridotta su base giornaliera; il foglio delle presenze/assenze deve essere verificato dall'èquipe medico-sociale di riferimento e sottoscritto dal Direttore del DSMDP o dal Dirigente del Centro di salute Mentale.

- il rendiconto mensile degli interventi effettuati tramite fattura.

L'Azienda U.S.L. si impegna al pagamento delle spettanze nei termini compresi tra i 30 e i 90 giorni dalla data standardizzata di ricevimento della contabilità delle presenze/assenze e delle fatture (si intende pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1° e il 15° giorno del mese, mentre si intende pervenuto l'ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il 16° e l'ultimo giorno del mese). Trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora, secondo il tasso legale. Il pagamento sarà sempre "salvo conguaglio". Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante la validità del presente contratto, nel caso in cui altre AUSL di AVR non aventi un rapporto convenzionale con il SOGGETTO GESTORE abbiano necessità di inserire nuovi pazienti in strutture del SOGGETTO medesimo, le parti concordano quanto segue:

- a) non potrà essere richiesto, da parte del SOGGETTO GESTORE, un valore tariffario diverso rispetto agli importi sopra riportati e una diversa regolamentazione delle assenze dell'assistito rispetto a quanto già definito;
- b) nel caso in cui il SOGGETTO GESTORE abbia stipulato con diverse Ausl di AVR una pluralità di contratti contenenti rette diverse per la medesima sede operativa, esso è tenuto ad applicare l'importo tariffario riconosciuto nel contratto stipulato con l'Ausl che ha la competenza territoriale sulla sede ove avverrà l'inserimento o, in mancanza di contratto con essa, è tenuto ad applicare il valore tariffario inferiore fra quelli previsti nei diversi contratti vigenti con le altre Ausl.

In caso di assenza temporanea con conservazione del posto per ricovero ospedaliero, le parti si riservano la facoltà di concordare congiuntamente criteri e modalità operative affinché, qualora ve ne sia la necessità, su formale proposta dell' equipe medico-sociale referente e validata dal Direttore del DSMDP, venga assicurata un'assistenza alla persona durante la degenza c/o la struttura ospedaliera, definendo altresì la relativa valorizzazione economica che potrà essere prevista in una retta giornaliera ridotta di una quota percentuale comunque non inferiore al 30%.



ART.12
Cessione e esternalizzazione di attività

Ai sensi dell'art. 1656 C.C. è fatto divieto al SOGGETTO GESTORE di cedere o esternalizzare, senza autorizzazione dell'Azienda USL, le prestazioni oggetto della fornitura. L'autorizzazione all'esternalizzazione è comunque subordinata alla richiesta del SOGGETTO GESTORE, nella quale dovrà essere indicata la parte di prestazioni sanitarie e socioassistenziali che si intende eventualmente esternalizzare.

I soggetti cui venisse autorizzata l'esternalizzazione del servizio sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti della presente convenzione.

ART.13
Quota compartecipazione

L'Azienda USL di Forlì provvede a determinare le quote di compartecipazioni degli assistiti inseriti presso il SOGGETTO GESTORE ai sensi del "Regolamento per la partecipazione alla spesa degli assistiti del D.S.M. in strutture socio-riabilitative e lungodegenze per cronicità" approvato da questa Ausl con delibera n.503 del 24.8.99. L'AUSL di Forlì sulla base della rilevazione mensile delle presenze/assenze dell'assistito in struttura, che deve essere obbligatoriamente indicata al momento della presentazione della fattura, provvede ad emettere nota di addebito direttamente al soggetto interessato o suo rappresentante legale.

Per i pazienti inseriti nelle strutture accreditate ai sensi della DGR 327/04 non è prevista compartecipazione in quanto trattasi di strutture i cui costi saranno posti interamente a carico del Fondo Sanitario (nota dell'Assessorato promozione delle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna prot.n.32743 del 9.2.2009). Il SOGGETTO GESTORE non è autorizzato a richiedere quote di contribuzione/compartecipazione all'utente per conto dell'Azienda USL.


ART.14
Sciopero

Le parti convengono che, trattandosi di servizi assistenziali alla persona, il SOGGETTO GESTORE deve comunque garantire la continuità delle prestazioni in ottemperanza alle normative vigenti relative ai servizi pubblici essenziali; pertanto, in caso di sciopero del personale, essa si impegna a garantire le prestazioni assistenziali e le relative figure professionali nei limiti di continuità previsti per i servizi essenziali e da comunicare all'A.U.S.L.

ART.15
Deposito di beni degli assistiti

Il SOGGETTO GESTORE può, se richiesto, assumere in deposito valori, titoli, documenti personali, atti di disposizione testamentaria di pertinenza degli ospiti, rilasciando agli stessi una speciale ricevuta che costituisce titolo, a tutti gli effetti, per l'immediata restituzione a semplice richiesta dell'interessato o degli aventi causa, di quanto consegnato.

I rapporti emergenti dalla applicazione del comma precedente si intendono regolati dalla normativa prevista dagli artt.1177 e seguenti del vigente C.C. Per quanto riguarda i depositi

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more elaborate, flowing signature.

di cui al presente articolo e gli eventuali titoli di deposito bancari degli ospiti, la direzione del SOGGETTO GESTORE in caso di decesso del titolare, procederà alla loro restituzione agli eredi dichiarati tali per legge richiedendo regolare ricevuta di quanto consegnato. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART.16

Risoluzione del contratto e penalità

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte del SOGGETTO GESTORE, devono essere contestate per iscritto, tramite apposita diffida mediante Raccomandata A.R. con fissazione di un termine per la relativa rimozione e regolarizzazione delle stesse. Dall'inoltro della diffida e fino alla data nella quale risulti accertata la rimozione dell'inadempienza l'A.U.S.L. si riserva di trattenere il 30% della fattura pervenuta, relativa al periodo in cui è avvenuta la contestazione, limitatamente ai servizi oggetto della contestazione fatta salva la possibilità di giungere alla risoluzione della convenzione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra (sia accreditata che non accreditata) e non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale "piano individuale", l'A.U.S.L. applicherà una penalità di € 2.000= previa valutazione e parere formale dell'equipe medico – sociale responsabile dell'inserimento dell'assistito e del progetto individuale.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione, relativamente ad una o più sedi della struttura, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di non meno 90 giorni dalla data di recesso della convenzione senza alcun diritto di rivalsa della controparte, a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con il medesimo SOGGETTO GESTORE, compresa l'omessa trasmissione dei dati o per gravi inosservanze della vigente normativa.

La convenzione è risolta "ipso facto et jure" ad insindacabile giudizio dell'Ausl di Forlì e previa comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- a) quando per la terza volta, anche non consecutiva durante il periodo contrattuale, l'Azienda USL abbia dovuto contestare alla struttura gravi inadempienze al servizio fornito o quando persistano gravi violazioni per un adempimento non eliminato in seguito a formale diffida;
- b) quando la struttura ospitante non si attenga all'osservanza del rispetto del contratto collettivo di lavoro tra l'Impresa e i lavoratori e in particolare tra il contratto collettivo delle Cooperative e i propri lavoratori;
- c) in caso di cessione di contratto o di esternalizzazione del servizio non autorizzata dall'Azienda USL ;
- d) quando il Legale Rappresentante e gli eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostantive previste dall'art. 32-quater del Codice Penale e in ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazioni;
- e) nel caso in cui alla struttura fosse cessata l'autorizzazione o l'accreditamento regionale (fatto salvo il rinnovo delle procedure autorizzative o di accreditamento);
- f) in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dall'art.2 del DPR n.62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" che estende l'ambito applicativo di tale codice, tra gli altri, anche nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese

fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART.17
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per il periodo **1.11.2013-31.12.2015** **eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno**. Nel caso in cui le trattative e gli adempimenti connessi all'eventuale rinnovo dovessero prolungarsi oltre la scadenza della convenzione in essere, si procederà a proroga provvisoria della stessa al fine di evitare l'interruzione dell'attività, con riserva di apportare al nuovo accordo, in sede di stipulazione, quelle modificazioni ed integrazioni che si renderanno necessarie fatti salvi gli eventuali conguagli attivi o passivi in base alle determinazioni finali concordate.

ART.18
Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente servizio sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Forlì. Le parti si impegnano in caso di controversia a giungere alla sua bonaria composizione.


ART.19

La presente convenzione redatta in duplice originale è esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 460/97 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26/4/1996 n. 131. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del SOGGETTO GESTORE.

Letta, approvata e sottoscritta.

Forlì, li...31.12.2013...

PER IL SOGGETTO GESTORE

Il Legale Rappresentante

AREASOCIALE Soc. Coop. Sociale
47521 CESENA (FC)
P.IVA/C.F. 03146200401
E-mail: areasociale@areasociale.it

PER L'AUSL DI FORLÌ

Il Direttore Generale
(Avv. Giulietta Capocasa)
